

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

SETTORE : AMMINISTRATIVO-CONTABILE



Registro dei Decreti n. 2 / 2016

OGGETTO: NOMINA DATORE di LAVORO ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81

II SINDACO

VISTO:

- il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare la lettera b) dell'art. 2 che stabilisce: "Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa";

CONSIDERATO:

- pertanto, che, figura centrale della materia è il Datore di Lavoro il quale, avvalendosi del Servizio di Prevenzione e Protezione, confrontandosi con gli altri responsabili, con l'aiuto del Medico Competente e la consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori, è tenuto alla riduzione dei rischi lavorativi e di conseguenza degli infortuni e delle malattie professionali;
- che il Datore di lavoro è tenuto, tra l'altro, a:
 - elaborare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (obbligo non delegabile);
 - designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (obbligo non delegabile);
 - designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
 - prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
 - inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
 - nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 D.Lgs. 81/08, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
 - adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

Handwritten signature 1

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)
SETTORE : AMMINISTRATIVO-CONTABILE



- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 D.Lgs. 81/08;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) D.Lgs. 81/08, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente nell'Ente;
- elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 D.Lgs. 81/08, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente nell'Ente.
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 D.Lgs. 81/08. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 D.Lgs. 81/08, in caso di nuova

Servizio : Amministrativo-Contabile Codice Fiscale : 81000670612 partita i.v.a. : 02491910614

telefono : 081 - 501.47.30

fax : 081 - 501.47.35

e-mail : salvatoreangelo@comune.succivo.ce.it

qu

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)
SETTORE : AMMINISTRATIVO-CONTABILE



elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
- fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
 - a) la natura dei rischi;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d) i dati infortunistici e quelli relativi alle malattie professionali;
 - e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
- ottemperare agli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione;
- vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, D.Lgs. 81/08 ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti;

RITENUTO che:

- il dipendente arch. Raffaele Bonanno, Responsabile del Settore Tecnico in virtù di Decreto Sindacale n. 1/2016, appare il soggetto più idoneo a ricoprire l'incarico di Datore di Lavoro anche in considerazione delle peculiarità del settore diretto;

DECRETA

di **NOMINARE** il dipendente arch. Raffaele Bonanno quale Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dando atto che lo stesso può, a tal fine impiegare, oltre a quelle dedicate agli interventi di manutenzione degli immobili comunali, le dotazioni finanziarie necessarie e compatibili per il corretto adempimento degli obblighi connessi, ossia quelle di cui agli interventi:

- 1.01.02.03 cap. 122 - Legge 81/2008 Valutazione criticità rischi
- 1.01.02.03 cap. 124/3 - Medico del Lavoro

Di **DARE ATTO** che il presente incarico non comporta il riconoscimento di alcuna corresponsione aggiuntiva al citato dipendente;

di **NOTIFICARE** copia del presente decreto a:

- Arch. Raffaele Bonanno
- ing. Michele Punzo.

Succivo, 04/01/2016



Avv. Antonio Tinto